



Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP)

Modifica del 27 gennaio 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005¹ è modificata come segue:

Art. 2 Istituto universitario

¹ L'Istituto universitario è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

² Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si organizza autonomamente.

³ Ha una contabilità propria.

⁴ È gestito in base a principi economico-aziendali.

⁵ Ha sede a Berna ed è iscritto nel registro di commercio.

Art. 5

Abrogato

Art. 6 cpv. 2 e 3

² Un ciclo di studio di diploma prevede 1800 ore di lavoro che corrispondono a 60 punti di credito conformemente all'articolo 2 delle Direttive di Bologna SUP e ASP del 28 maggio 2015².

¹ RS 412.106.1

² RS 414.205.4

- ³ A dipendenza del ciclo di studio, i diplomi danno diritto a uno dei seguenti titoli:
- insegnante diplomato di scuola professionale;
 - insegnante diplomato per l'insegnamento volto all'ottenimento della maturità professionale nelle scuole professionali;
 - insegnante diplomato di scuola specializzata superiore.

Art. 7 cpv. 3

Abrogato

Titolo prima dell'art. 10

Capitolo 3: Organizzazione

Sezione 1: Organi

Art. 10

Gli organi dell'Istituto universitario sono:

- il Consiglio dello IUFPF;
- la Direzione dell'Istituto;
- l'organo di revisione.

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 2: Consiglio dello IUFPF

Art. 11 Statuto, nomina, revoca e condizioni contrattuali

¹ Il Consiglio dello IUFPF è l'organo direttivo supremo.

² È composto da sette a nove membri qualificati.

³ Il Consiglio federale nomina i membri per un mandato di al massimo quattro anni. Complessivamente il periodo di carica dei membri è limitato a dodici anni. Esso termina alla scadenza del rispettivo anno civile.

⁴ Il Consiglio federale nomina il presidente.

⁵ All'atto della nomina dei membri del Consiglio dello IUFPF il Consiglio federale fissa gli onorari e le altre condizioni contrattuali. Il contratto con lo IUFPF sottostà al diritto pubblico; in via complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni³.

⁶ Per motivi importanti il Consiglio federale può revocare in qualsiasi momento uno o più membri.

³ RS 220

Art. 11a Obblighi

¹ I membri del Consiglio dello IUFFP svolgono i loro compiti con la massima diligenza e salvaguardano in buona fede gli interessi dell'Istituto universitario.

² Sono tenuti a mantenere il segreto durante il loro mandato in seno al Consiglio dello IUFFP e anche dopo la sua cessazione.

Art. 11b Relazioni d'interesse

¹ Chi si candida per la nomina nel Consiglio dello IUFFP deve dichiarare le proprie relazioni d'interesse al Consiglio federale.

² I membri del Consiglio dello IUFFP comunicano tempestivamente eventuali cambiamenti delle loro relazioni d'interesse al Consiglio dello IUFFP.

³ Il Consiglio dello IUFFP prende i provvedimenti necessari per garantire gli interessi dell'Istituto universitario e per evitare conflitti d'interesse. Informa in merito alle notifiche secondo il capoverso 2 nell'ambito del rapporto di gestione.

⁴ Qualora una relazione d'interesse non sia compatibile con la qualità di membro del Consiglio dello IUFFP e il membro sia intenzionato a mantenerla, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ne chiede la revoca.

Art. 11c Compiti

¹ Il Consiglio dello IUFFP ha i compiti seguenti:

- a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;
- b. emana il regolamento di organizzazione e il regolamento interno;
- c. emana l'ordinanza sul personale dopo aver consultato i partner sociali e l'ordinanza sugli emolumenti e le sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- d. rappresenta l'Istituto universitario nei confronti del DEFR, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro;
- e. solleva i membri del Consiglio dello IUFFP, della Direzione dell'Istituto, il personale e terzi da essi incaricati dall'obbligo di mantenere il segreto;
- f. gestisce il sistema d'informazione del personale;
- g. stipula il contratto di affiliazione alla cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- h. disciplina la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico dell'istituto di previdenza;
- i. decide, con il direttore dell'Istituto, in merito alla costituzione, alla modifica o alla risoluzione del rapporto di lavoro. La costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro presuppongono l'approvazione da parte del Consiglio federale;

- j. decide, su richiesta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della Direzione dell'Istituto;
- k. approva la proposta del direttore relativa alla nomina del vicedirettore;
- l. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro dei collaboratori della segreteria del Consiglio;
- m. esercita la vigilanza sulla Direzione dell'Istituto;
- n. provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi consoni all'Istituto universitario;
- o. decide in merito all'impiego delle riserve nel quadro delle direttive del Consiglio federale;
- p. approva il preventivo e richiede, giusta l'articolo 24 capoverso 1 e tramite il messaggio sulla formazione, la ricerca e l'innovazione, il contributo di finanziamento di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera a;
- q. elabora e adotta per ogni esercizio un rapporto di gestione; sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione riveduto; presenta nel contempo al Consiglio federale una proposta di sgravio e una proposta d'impiego di un eventuale utile; pubblica il rapporto di gestione una volta approvato;
- r. elabora e sottoscrive con i partner sociali un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000⁴ sul personale federale (LPers);
- s. svolge gli altri compiti secondo gli articoli 8, 9, 15b, 16a e 34.

² Può delegare al direttore dell'Istituto i compiti della Direzione dell'Istituto secondo l'articolo 12a lettere c, d, f e g del regolamento di organizzazione. Può delegare al direttore altri compiti della Direzione dell'Istituto qualora sia necessario per l'integrazione dell'Istituto universitario nello spazio universitario svizzero.

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 3: Direzione dell'Istituto

Art. 12 Statuto, composizione e presidenza

¹ La Direzione dell'Istituto è l'organo operativo.

² È composta dal direttore e dai responsabili nazionali di dipartimento.

³ Il direttore presiede e guida l'Istituto universitario.

⁴ RS 172.220.1

Art. 12a **Compiti**

La Direzione dell'Istituto ha i compiti seguenti:

- a. si occupa della gestione degli affari;
- b. coordina le offerte e le prestazioni dell'Istituto universitario in conformità con la LFPr, la strategia del Consiglio federale per l'Istituto universitario e le direttive del Consiglio dello IUFFP;
- c. emana le decisioni secondo il regolamento di organizzazione del Consiglio dello IUFFP;
- d. elabora le basi decisionali del Consiglio dello IUFFP;
- e. presenta regolarmente un rapporto al Consiglio dello IUFFP e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
- f. rappresenta l'Istituto universitario verso l'esterno; resta salva la competenza del Consiglio dello IUFFP secondo l'articolo 11c capoverso 1 lettera d;
- g. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell'Istituto universitario; resta salva la competenza del Consiglio dello IUFFP secondo l'articolo 11c capoverso 1 lettere h-k;
- h. incontra i partner sociali almeno una volta all'anno; li consulta prima di emanare disposizioni in materia di politica del personale;
- i. adempie tutti i compiti che la presente ordinanza non attribuisce a un altro organo.

*Titolo prima dell'art. 13***Sezione 4: Organo di revisione***Art. 13*

¹ Il Consiglio federale nomina l'organo di revisione.

² All'organo di revisione e all'attività di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.

³ L'organo di revisione controlla il conto annuale e i dati pubblicati nella relazione annuale sulla gestione dei rischi e su eventuali contraddizioni nell'ambito del rapporto sul personale.

⁴ Presenta al Consiglio dello IUFFP e al Consiglio federale un rapporto esaustivo sui risultati delle sue verifiche.

⁵ Il Consiglio federale può incaricare l'organo di revisione di accertare determinati fatti.

⁶ Può revocare l'organo di revisione.

*Titolo prima dell'art. 14***Capitolo 4: Membri dell'Istituto universitario****Sezione 1: Definizioni e organi***Art. 14*

¹ Sono membri dell'Istituto universitario:

- a. i membri della Direzione dell'Istituto;
- b. il personale scientifico;
- c. il personale amministrativo e il personale tecnico;
- d. gli studenti secondo l'articolo 15c capoverso 1.

² La partecipazione dei membri dell'Istituto universitario avviene in seno all'Assemblea del personale e ai consigli regionali degli studenti.

*Titolo prima dell'art. 15***Sezione 2: Assemblea del personale***Art. 15* Nomina

¹ L'Assemblea del personale è composta da:

- a. un rappresentante della Direzione dell'Istituto;
- b. sei rappresentanti del personale scientifico;
- c. due rappresentanti del personale amministrativo e del personale tecnico.

² Ogni gruppo di cui al capoverso 1 elegge la propria rappresentanza.

³ I gruppi provvedono di comune intesa affinché le regioni linguistiche, le funzioni e i generi siano equamente rappresentati.

Art. 15a Organizzazione

¹ L'Assemblea del personale si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all'anno.

² Designa una commissione del personale. Quest'ultima si compone di cinque rappresentanti dell'Assemblea del personale secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere b e c. In sede di composizione della Commissione del personale, l'Assemblea del personale provvede affinché le regioni linguistiche, le funzioni e i generi siano equamente rappresentati.

Art. 15b Diritto di essere consultata, competenze e obblighi

¹ Prima di importanti decisioni, la Direzione dell'Istituto consulta l'Assemblea del personale. Può essere consultata anche prima di importanti decisioni del Consiglio dello IUFPF.

² La commissione del personale è consultata prima di importanti decisioni del Consiglio dello IUFPF e della Direzione dell'Istituto inerenti alla politica del personale. In relazione agli affari del personale, la commissione del personale è tenuta a garantire la protezione della personalità.

³ L'Assemblea del personale e la commissione del personale espongono in forma scritta, entro due mesi, il loro parere secondo i capoversi 1 e 2.

⁴ Possono esporre in qualsiasi momento al Consiglio dello IUFPF o alla Direzione dell'Istituto pareri riguardo a modalità di svolgimento, decisioni o questioni importanti per l'Istituto universitario oppure inerenti alla politica del personale.

Titolo prima dell'art. 15c

Sezione 3: Studenti e consigli degli studenti

Art. 15c

¹ Sono studenti presso l'Istituto universitario:

- a. gli studenti del ciclo di studio master M Sc;
- b. gli studenti dei cicli di studio con diploma;
- c. gli studenti dei cicli di studio con certificato;
- d. gli studenti delle formazioni supplementari.

² Ogni istituto regionale ha un consiglio degli studenti nell'ambito del quale gli studenti esercitano i loro diritti di partecipazione.

³ Un consiglio degli studenti è composto da almeno un delegato di ogni gruppo di studenti secondo il capoverso 1 che è rappresentato nel rispettivo istituto regionale. Le persone elette possono rimanere membri del consiglio degli studenti per al massimo due anni dopo la conclusione degli studi.

⁴ Ogni gruppo di studenti elegge i propri delegati.

⁵ I consigli degli studenti sono consultati dalla Direzione dell'Istituto in merito a questioni che sono d'interesse per gli studenti.

Titolo prima dell'art. 16

Capitolo 4a:

Rapporti di lavoro, previdenza professionale, diritti sui beni immateriali

Art. 16 Legge sul personale federale

¹ La Direzione dell'Istituto e il resto del personale sottostanno alla LPers⁵. Lo IUFPF è considerato datore di lavoro giusta l'articolo 3 capoverso 2 LPers.

⁵ RS 172.220.1

² Nell'ordinanza sul personale il Consiglio dello IUFFP disciplina in particolare lo stipendio e le prestazioni accessorie, la durata del lavoro e il luogo di lavoro nonché lo sviluppo del personale.

Art. 16a Funzioni e classi di stipendio

¹ Il Consiglio dello IUFFP definisce le funzioni all'interno dell'Istituto universitario e stabilisce le relative classi di stipendio nel quadro dell'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁶ sul personale federale (OPers).

² Per quanto riguarda i collaboratori, può delegare tale competenza alla Direzione dell'Istituto; sono escluse le funzioni e le classi di stipendio dei membri della Direzione dell'Istituto e la funzione dei professori.

³ La funzione di direttore è valutata con la classe di stipendio 33 secondo l'articolo 36 dell'OPers.

Art. 18 Previdenza professionale

¹ Il personale che ha un rapporto di lavoro con l'Istituto universitario è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA secondo le disposizioni degli articoli 32a–32m LPers⁷.

² L'Istituto universitario è considerato datore di lavoro giusta l'articolo 32b capoverso 2 LPers.

Art. 18a

Abrogato

Titolo prima dell'art. 20, art. 20–22, titolo prima dell'art. 23 e art. 23

Abrogati

Art. 24 cpv. 2 e 3

² Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante:

- a. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio dello IUFFP e del suo presidente;
- b. l'approvazione della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;
- c. la nomina e la revoca dell'organo di revisione;
- d. l'approvazione dell'ordinanza sul personale, dell'ordinanza sugli emolumenti e del contratto di affiliazione a PUBBLICA;

⁶ RS 172.220.111.3

⁷ RS 172.220.1

- e. l'approvazione del rapporto di gestione e la decisione relativa all'impiego di un eventuale utile;
- f. l'elaborazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;
- g. lo sgravio del Consiglio dello IUFPF.

³ Può consultare tutti i documenti relativi all'attività dell'Istituto universitario e chiedere in qualsiasi momento informazioni in merito.

Art. 25 Obiettivi strategici

¹ Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici dell'Istituto universitario per quattro anni nel quadro degli obiettivi e dei compiti dello stesso.

² Il DEFR consulta l'Istituto universitario prima di presentare la proposta al Consiglio federale.

³ Il Consiglio federale armonizza gli obiettivi strategici con il limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti.

Art. 26 Rapporto di gestione

¹ Il Rapporto di gestione contiene il conto annuale e la relazione annuale.

² Il conto annuale (chiusura contabile singola) si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

³ La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi e sullo sviluppo del personale.

Art. 26a Commissione federale per la formazione professionale

¹ Il DEFR può trasmettere per conoscenza alla Commissione federale per la formazione professionale i documenti relativi all'elaborazione degli obiettivi strategici dell'Istituto universitario e quelli relativi all'elaborazione del rapporto di gestione.

² La Commissione federale per la formazione professionale può redigere un parere su tali documenti all'indirizzo del Consiglio federale.

Art. 28

Abrogato

Art. 31 cpv. 3

³ L'Istituto universitario allestisce la contabilità aziendale in modo tale che vi figurino le spese e gli utili delle singole prestazioni di servizi. Non è autorizzato a sovvenzionare trasversalmente le prestazioni commerciali.

Art. 32 Utile e riserve

¹ L'Istituto universitario può costituire riserve. Può assegnare alle riserve le donazioni giusta l'articolo 29 capoverso 1 lettera d.

² Le riserve non devono superare il 10 per cento del rispettivo budget annuale. Le donazioni non sono incluse.

³ Le riserve sono utilizzate per compensare perdite e per finanziare progetti e investimenti programmati.

Art. 33 cpv. 2, frase introduttiva

² Nell'ordinanza sugli emolumenti il Consiglio dello IUFPF può escludere dall'assoggettamento a emolumenti le offerte di formazione e di formazione continua:

*Inserire prima del titolo del capitolo 7**Art. 33a* Immobili

¹ La Confederazione cede in locazione all'Istituto universitario i locali finora utilizzati a Zollikofen.

² Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione. Essa provvede alla loro manutenzione.

³ La Confederazione fattura all'Istituto universitario un importo adeguato per la locazione dell'immobile.

⁴ La costituzione e le modalità della locazione sono concordate in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la Confederazione e l'Istituto universitario.

Art. 34

¹ I provvedimenti disciplinari possibili nei confronti degli studenti sono:

- a. l'ammonizione;
- b. l'ammonizione con comminatoria di esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell'Istituto universitario;
- c. l'esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell'Istituto universitario.

² I provvedimenti disciplinari secondo il capoverso 1 lettera a sono disposti dalla Direzione dell'Istituto, mentre quelli secondo la lettera b sono disposti dal presidente del Consiglio dello IUFPF e quelli secondo la lettera c dal Consiglio dello IUFPF.

³ Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa.

⁸ RS 172.021

Art. 39–41

Abrogati

II

L'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000⁹ relativa alla legge sul personale federale è modificata come segue:

Art. 2, rubrica e cpv. 7

Consiglio dei PF quale datore di lavoro

⁷ *Abrogato*

Art. 5 cpv. 4

⁴ L'Istituto universitario federale per la formazione professionale può sottoporre il personale seguente al CO:

- a. dottorandi che occupano un posto di promozione scientifica;
- b. postdottorandi che occupano un posto finanziato con fondi di terzi.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016.

27 gennaio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

⁹ RS 172.220.11

